

Spett.le
Provincia Sud Sardegna Area
Ambiente
Via Giuseppe Mazzini,39
09013 - Carbonia (CI)

Premesso che:

1. con Determinazione n. 80 AMB del 13/03/2017 la Provincia Sud Sardegna ha modificato ed integrato l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione n. 258 del 17/09/2013, modificata e integrata con Determinazione n. 284 del 21.11.2014 e con Determinazione n. 169/AMB alla società Carbosulcis S.p.A. per il complesso IPPC sito in località Monte Sinni in Comune di Carbonia, prevedendo che il pompaggio dei rifiuti già autorizzati possa avvenire nelle gallerie già scavate e da scavare nelle aree dei pannelli W3 e W7;
2. con determinazione n. 169/AMB del 15/12/2016 la Provincia Sud Sardegna ha modificato ed integrato l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione n. 258 del 17/09/2013, modificata e integrata con Determinazione n. 284 del 21.11.2014 e prorogata con Determinazione n. 43 AMB del 12/09/2016 autorizzando la sostituzione del codice C.E.R.10.01.07 con il nuovo codice C.E.R. 10.01.21
3. con determinazione n. 43 AMB del 12/09/2016 la Provincia Sud Sardegna ha prorogato sino al 05/02/2025 la scadenza dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto di discarica della Società Carbosulcis Spa sito in Località Monte Sinni in Comune di Gonnese;
4. con determinazione n. 284 del 21/11/2014 la Provincia di Carbonia Iglesias — Area dei Servizi Ambientali - ha rilasciato alla società CARBOSULCIS S.p.A., domiciliata in Nuraxi Figus, Miniera di Monte Sinni, Codice Fiscale 00456650928 (in seguito denominata "Contraente") l'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29 quater del D. Lgs 152/06 e dell'art. 22, comma 4 della Legge Regionale 11 maggio 2005, n. 4, per l'ampliamento in sopraelevazione del terzo argine, per una volumetria, al netto del sistema di copertura finale, pari a 360.000 m3 del complesso IPPC costituito da una discarica per rifiuti speciali non pericolosi e da un sistema integrato composto da un deposito preliminare e da un deposito in sotterraneo;
5. con determinazione n. 258 del 17/09/2013 la Provincia di Carbonia - Iglesias — Area dei Servizi Ambientali - ha rilasciato alla società CARBOSULCIS S.p.A., domiciliata in Nuraxi Figus, Miniera di Monte Sinni, Codice Fiscale 00456650928 (in seguito denominata "Contraente"), l'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29 quater del D. Lgs 152/06 e dell'art. 22, comma 4 della Legge Regionale 11 maggio 2005, n. 4 per il complesso IPPC costituito da una discarica per rifiuti speciali non pericolosi e da un sistema integrato composto da un deposito preliminare e da un deposito in sotterraneo;
6. Con determinazione n. 234 del 12/08/2011 la Provincia di Carbonia - Iglesias — Area dei Servizi Ambientali - ha autorizzato la società CARBOSULCIS S.p.A., domiciliata in Nuraxi Figus, Miniera di Monte Sinni, Codice Fiscale 00456650928 (in seguito denominata "Contraente"), all'intervento di "Modifica sostanziale dell'impianto IPPC (categoria 5.4 dell'Allegato VIII, Parte Seconda al D.lgs. 152/06) consistente nell'intervento di ampliamento in sopraelevazione della discarica per rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B alla parte IV, lettera D1, del D.lgs. 152/06) (primo argine per un totale di 450.000 mc) e affinché possa essere utilizzata contestualmente anche come deposito preliminare connesso ad attività di vagliatura (operazioni di cui all'allegato B alla parte IV, lettera D15, del D.lgs. 152/06)" - presso la località Monte Sinni, Comune di Carbonia;

7. con delibera G.R. n. 33/43 del 10/08/2011 Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e della delibera G.R. n. 24/23 del 23.4.2008, la Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della Difesa dell'Ambiente - ha autorizzato la Carbosulcis all'intervento di "Ampliamento in sopraelevazione della discarica per rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B alla parte IV, lett. D1, del D.lgs. n. 152/2006, e s.m.i.) e richiesta di autorizzazione affinché possa essere utilizzata contestualmente anche come deposito preliminare (operazioni di cui all'allegato B, parte IV, lett. D15, del D.lgs. n. 152/2006, e s.m.i.)";

8. con determinazione n. 4 del 06/02/2009 la Provincia di Carbonia - Iglesias - Settore Ambiente e Difesa del Territorio - ha autorizzato la società CARBOSULCIS S.p.A., domiciliato in Nuraxi Figus, Miniera di Monte Sinni, Codice Fiscale 00456650928 (in seguito denominata "Contraente"), alla gestione operativa e di chiusura e alla gestione post-operativa di una discarica per "Rifiuti speciali non pericolosi" - Lotti esistenti autorizzati "Lotto I e II", nuovi Lotti "Lotto III, parzialmente suddiviso in tre settori", "Lotto IV" e "Sistema integrato costituito da un deposito preliminare e da un deposito in sotterraneo" presso l'impianto ubicato nel Comune di Carbonia;

9. che il Contraente a garanzia dell'adempimento degli obblighi a lui derivanti dalle leggi, dai regolamenti e dalla determinazione di cui al punto 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 e 8 è tenuto a presentare una garanzia di Euro 890.004,00 (Euro ottocentonovantaequattro/00), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita; la copertura fidejussoria si estende a tutte le attività legate all'esercizio del deposito in sotterraneo insistente nelle aree dei pannelli W3 e W7, comprese le spese necessarie, inerenti o connesse alla messa in sicurezza, alla bonifica, al ripristino ambientale nonché il risarcimento di eventuali danni all'ambiente, da parte dei titolari e/o gestori degli impianti, determinati da inadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso o accidentale nel periodo di efficacia della presente fideiussione a copertura della fase di gestione post operativa.

10. la suddetta garanzia può essere prestata anche con fideiussione bancaria/polizza fideiussoria;

11. il contraente ha stipulato separate polizze per la responsabilità civile verso terzi e verso operai in relazione all'esercizio delle attività di cui ai punti 1,2 3, 4, 5, 6,7 e 8 e per quella relativa alla circolazione dei veicoli eventualmente impiegati nell'attività medesime;

12. la Provincia Sud Sardegna - Area Ambiente è di seguito denominata "Ente Garantito";

CIO' PREMESSO

La società _____, domiciliata presso _____ Via _____, prov. _____, c.f. / partita IVA _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____ R.E.A.: _____, con autorizzazione IVASS n. _____ del _____, autorizzata all'esercizio del ramo n. _____ (cauzioni) di cui al D.lgs 209 del 7 Settembre 2005, in regola con il disposto della Legge n. 348 del 10 giugno 1982 e successive modificazioni e integrazioni che nel seguito del presente atto verrà indicata per brevità Società di assicurazione, a mezzo del sottoscritto _____, nato a _____ il _____ in qualità di _____ si costituisce fideiussore del Contraente - il quale accetta per se, i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - a favore dell'Ente garantito fino a concorrenza dell'importo massimo di Euro 890.004,00 (Euro ottocentonovantaequattro/00), a garanzia del deposito in sotterraneo insistente nelle aree dei pannelli W3 e W7, a garanzia delle obbligazioni di cui alle premesse, a copertura delle spese necessarie, e comunque inerenti o connesse a tutte le attività legate all'esercizio del deposito in sotterraneo, comprese le spese necessarie, inerenti o connesse alla messa in sicurezza, alla bonifica, al ripristino ambientale del deposito in sotterraneo, nonché il risarcimento di eventuali danni all'ambiente, da parte dei titolari e/o gestori degli impianti, determinati da inadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso o accidentale nel periodo di efficacia della presente fideiussione a copertura

della fase di gestione post operativa.

La presente fideiussione, relativamente all'attività di post gestione della discarica, ha validità dal _____ al 06/02/2027, termine comprensivo della maggiorazione di due anni per i controlli.

Art. 1 Durata della Garanzia

La presente garanzia si riferisce esclusivamente alle inadempienze del Contraente commesse nel periodo relativo alla gestione post operativa del deposito in sotterraneo.

La durata della garanzia, relativamente all'attività di gestione post operativa del deposito in sottosuolo, ha validità dal _____ al 06/02/2027, termine comprensivo della maggiorazione di due anni per i controlli.

Nel corso di tale periodo l'Ente Beneficiario può continuare ad avvalersi della garanzia stessa, con riferimento agli effetti diretti ed indiretti delle inadempienze verificatesi nel periodo della medesima per tutte le fattispecie riportate in premessa. Decorso tale periodo la garanzia sarà espressamente svincolata dall'Ente Beneficiario.

Art. 2 Delimitazione della Garanzia

La Società, fino a concorrenza dell'ammontare della cauzione rivalutato annualmente come previsto al punto 9 della premessa, non oltre l'importo massimo indicato, si costituisce fideiussore del Contraente per le somme che questi, in conseguenza di sue inadempienze, fosse tenuto a corrispondere all'Ente Garantito per le attività legate all'esercizio del deposito in sotterraneo, comprese le spese necessarie, inerenti o connesse alla messa in sicurezza, alla bonifica, al ripristino ambientale del deposito in sotterraneo insistente nelle aree dei pannelli W3 e W7 nonché per il risarcimento di eventuali danni all'ambiente, determinati da inadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso o accidentale nel periodo di efficacia della presente garanzia a copertura della fase di gestione post operativa del deposito in sotterraneo. La Società si impegna a non apportare modificazione alcuna al contenuto della presente fideiussione senza assenso dell'Ente Garantito al quale sarà pertanto notificata preventivamente ogni variazione. Qualora, per effetto delle variazioni percentuali dell'indice ISTAT di adeguamento del costo della vita, l'ammontare della cauzione si rivelasse insufficiente, l'Ente Garantito si riserva di chiedere idonea integrazione della cauzione. Rimane ferma la facoltà della Società di rifiutare il rilascio della copertura in aumento al massimale rivalutato.

Art. 3 Calcolo del Premio

Il premio o la commissione, per il periodo di durata indicato in polizza, è dovuto in via anticipata ed in un'unica soluzione; nessun rimborso spetta al Contraente per l'estinzione anticipata della garanzia.

Art. 4 Escussione della Garanzia

Il pagamento, nei limiti dell'importo garantito con la presente polizza, sarà eseguito dalla Società entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento da parte dell'Ente beneficiario che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa, restando inteso che ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente.

La Società rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del Codice Civile.

Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso.

Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero totalmente o parzialmente non dovute.

Art. 5 Surrogazione

La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente beneficiario in tutti i diritti, ragioni e azioni verso il Contraente e obbligati solidali, successori e aventi causa a qualsiasi titolo.

Art. 6 Pagamento del premio ed altri oneri

L'eventuale mancato pagamento del premio iniziale, o delle commissioni e dei supplementi del premio, non può in alcun caso essere opposto all'Ente beneficiario e non può essere posto a carico dell'Ente stesso. Imposte, spese e altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti a carico dell'Ente beneficiario. Nessuna eccezione potrà essere opposta all'Ente beneficiario anche nel caso in cui il Contraente sia dichiarato fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

Art. 7 Forma delle comunicazioni alla Società

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente garanzia, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua direzione generale, risultante dal frontespizio della polizza stesso.

Art. 8 Foro competente

Il foro competente è esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria del luogo dove ha sede l'Ente garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso.